



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 848 del 26/11/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 127/21 SO.RE.SA. S.P.A SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA. REVISIONE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/11/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 127/21 SO.RE.SA. S.P.A SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA. REVISIONE

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

- che con determinazioni n. 196 del 02.10.2017 e n. 201 del 05.10.2017, So.Re.Sa S.p.A. ha proceduto all'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania”;
- che con deliberazione n.43 del 19.01.2018, l'AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ha proceduto ad aderire alla suddetta convenzione stipulata con la ditta Ecologica SUD, adesione successivamente integrata con delibere n. 223 del 09/04/2018 e 225 del 19.03.2019, tanto per un importo complessivo pari a € 1.203.576,95;
- che con note SRA-005600-2018 del 26.01.2017, SRA-0013195-2018 del 17.04.2018 e SRA-0005800-2019 del 26/03/2019 la So.Re.Sa. S.p.A. ha rilasciato nulla osta, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, per un importo complessivo pari a € 1.203.576,95 I.V.A. esclusa, per un periodo complessivo quadriennale, corrispondente ai quantitativi previsti in gara relativamente a questa AORN;
- Con deliberazione n. 437 del 24.05.2021 è stata disposta ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 l'integrazione nel limite del 50% del valore contrattuale;

Considerato

- che con determinazione n. 127 del 25/10/2021 (All.1), la SO.RE.SA. S.p.A., ha riconosciuto *“alle ditte aggiudicatrici un ristoro forfettario pari a € 0,10 Euro/Kilo per i fornitori che, oggettivamente hanno dovuto sostenere costo mediamente più alti rispetto alla situazione pre-Covid, limitatamente ai chilogrammi di rifiuti con cod. CER 180103 eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art.106 comma 123 del D. lgs 50/2016, ed esclusivamente per il periodo 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria)”*;
- che la ditta Ecologica Sud, come è emerso dalla disamina della documentazione d'interesse agli atti, ha già fornito ad oggi il codice CER 180103 in eccedenza rispetto ai quantitativi annuali e pertanto le deve essere riconosciuto il predetto ristoro forfettario;

Deliberazione del Direttore Generale

- che per quanto innanzi, si chiederà alla ditta Ecologica sud di emettere fattura volta a determinare di ristoro forfettario pari a € 0.10 Euro /Kilo per i rifiuti con cod. CER 180103 eccedenti i quantitativi annui previsti in gara per il periodo Gennaio –Dicembre 2021;

Ritenuto

- pertanto di prendere atto della determinazione di So.Re.Sa S.p.A. n. 127 del 25/10/2021 ed ai sensi della stessa riconoscere un ristoro forfettario pari a € 0,10 Euro/Kilo alla ditta Ecologica Sud, limitatamente ai chilogrammi di rifiuti con cod. CER 180103 eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed esclusivamente per il periodo 01.gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria)”;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- di prendere atto della determinazione di So.Re.Sa S.p.A. n. 127 del 25/10/2021 che ha riconosciuto “un ristoro forfettario pari a € 0,10 Euro/Kilo per i fornitori che, oggettivamente hanno dovuto sostenere un costo mediamente più alto rispetto alla situazione pre- Covid, limitatamente ai chilogrammi di rifiuti con cod. CER 180103 eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed il quinto d’obbligo di cui all’art.106 comma 12 del D. lgs 50/2016, ed esclusivamente per il periodo 01.gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria)”;
- di riconoscere che la ditta Ecologica Sud ha fornito, a tutt’oggi, il codice CER 180103 in eccedenza rispetto ai quantitativi annuali contrattuali e pertanto le deve essere riconosciuto il predetto ristoro forfettario;
- di richiedere alla ditta Ecologica Sud una fatturazione unica per l’anno 2021 relativa al predetto ristoro per l’eccedenza del prodotto CER 180103 rispetto ai quantitativi annuali;
- di imputare la spesa per il predetto ristoro, al momento indeterminabile, a seguito di emissione della predetta fattura;
- di trasmettere copia del presente atto, alla UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria e al DEC ed al Collegio Sindacale, come per legge;
- di trasmettere altresì copia del presente atto alla SORE.SA. Spa.

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Tiziana Simone

Il Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara e del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annechiarico sotto riportati:

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annechiarico _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** della determinazione di So.Re.Sa S.p.A. n. 127 del 25/10/2021 che ha riconosciuto un ristoro forfettario pari a € 0,10 Euro/Kilo per i fornitori che, oggettivamente hanno dovuto sostenere un costo mediamente più alto rispetto alla situazione pre- Covid, limitatamente ai chilogrammi di rifiuti con cod. CER 180103 eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art.106 comma 12 del D. lgs 50/2016, ed esclusivamente per il periodo 01.gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria)";
2. **RICONOSCERE** che la ditta Ecologica Sud di riconoscere che la ditta Ecologica Sud ha fornito, atutt'oggi, il codice CER 180103 in eccedenza rispetto ai quantitativi annuali contrattuali e pertanto le deve essere riconosciuto il predetto ristoro forfettario;
3. **RICHIEDERE** alla ditta Ecologica Sud una fatturazione unica per l'anno 2021 relativa al predetto ristoro per l'eccedenza del prodotto CER 180103 rispetto ai quantitativi annuali;
4. **IMPUTARE** la spesa per il predetto ristoro al momento indeterminabile, a seguito di emissione della predetta fattura;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

5. **TRASMETTERE** copia del presente atto, alla UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria e al DEC ed al Collegio Sindacale, come per legge;
 6. **TRASMETTERE** altresì copia del presente atto alla SORE.SA. Spa.
-

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

27/10/2021 14.24-20210030224

Con la presente si trasmette la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.127 del 25 ottobre 2021, pubblicata anche sul sito istituzionale di SO.RE.SA. S.P.A. alla Sezione Societ Trasparente.

Distinti saluti.

Direzione Affari Legali

Centro Direzionale Isola F/9

Complesso Esedra

80143 - Napoli

Tel 081.2128174

Fax 0817500012

ASST "Sant'Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale

Per attribuzione di competenza nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

<input type="checkbox"/> Affari Generali	<input type="checkbox"/> G.E.F.
<input type="checkbox"/> Affari Legali	<input type="checkbox"/> G.R.U.
<input type="checkbox"/> App. Epid. For. Qual. Perf.	<input type="checkbox"/> Ing. Dsp e Serv. Tec.
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> O.P.S.G.S.
<input type="checkbox"/> Dipartimento	<input checked="" type="checkbox"/> Prov. ed Econ.
<input checked="" type="checkbox"/> Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/> S.I.A.
<input type="checkbox"/> Direttore Sanitario	<input type="checkbox"/> Tecnologia Dsp.
<input type="checkbox"/> Farmacia	<input type="checkbox"/> Altro

Il Direttore Generale

 Coletta

*For le uscite
Adriani*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.127 del 25 ottobre 2021

OGGETTO: *Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania – conclusione istruttoria prezzi.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude

accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";

- che con delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015 e 31/2018) della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23/06/2014.

PRESO ATTO :

- che, nell'ambito della procedura aperta per la stipula di una convenzione per i "Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS.LL. della Regione Campania", con le Determinazioni del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p. A n. 196 del 02/10/2017 e n. 201 del 05/10/2017, è stata disposta, ai fini che qui vi rilevano, l'aggiudicazione definitiva in favore di : LANGELLA MARIO SRL (lotto 1), RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL (lotto 2), ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL (lotto 3), ECOSUMMA SRL (lotto 4), ECOLOGICA SUD S.R.L. (lotto 5), ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL (lotto 6);

- che conseguentemente si è provveduto alla stipula del seguenti convezioni: Convenzione del 02/01/2018 con LANGELLA MARIO SRL per il lotto n. 1 (Rep. 1/18); Convenzione del 02/01/2018 con RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL per il lotto 2 (Rep. 4/18); Convenzioni del 02/01/2018 con ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL - LOTTO per il lotto 3 (Rep. n. 5/18); Convenzione del 02/01/2018 con ECOSUMMA SRL per il lotto 4 (Rep. 2/18) ; Convenzione del 02/01/2018 con ECOLOGICA SUD S.R.L. per il lotto 5; Convenzione del 12/01/2018 con ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL per il lotto 6;

- che le Aziende Sanitarie della Regione Campania hanno aderito alle suddette convenzioni, stipulando con gli aggiudicatari i relativi contratti attuativi di fornitura;

VISTE

le numerose comunicazioni e diffide con cui le predette ditte aggiudicatrici hanno chiesto l'applicazione di una revisione dei prezzi a causa delle variazioni del servizio intervenute per far fronte all'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 con diverse motivazioni;

RILEVATO

- che il Responsabile della Convenzione, pertanto, sulla scorta degli atti sopra richiamati, in data 20.04.2021, ha avviato una approfondita istruttoria sulla questione, richiedendo copiosa documentazione agli operatori economici ed avvalendosi del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;
- che tale istruttoria si è conclusa con la relazione finale acquisita al protocollo n. SRA/ 0015951/21 del 15 ottobre 2021;

CONSIDERATO

che all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che le richieste pervenute dalle diverse Imprese, avevano a sostegno le seguenti argomentazioni:

1. Aumento dei volumi dei rifiuti da smaltire (soprattutto con riferimento ai rifiuti a rischio infettivo, codice CER 18.01.03) e, di conseguenza, del numero di contenitori forniti, del numero di prelievi, ecc;
2. Migrazione di parte dei contenitori per il codice CER 18.01.03 da riutilizzabile a monouso;
3. Erogazione del servizio in nuovi punti di prelievo (Centri Vaccinali) con caratteristiche diverse da quelli previsti negli atti di gara;
4. Aumento del costo dello smaltimento a causa dell'aumento dei volumi da smaltire e della progressiva saturazione degli impianti di smaltimento.

3

DATO ATTO

- che con riferimento alle argomentazioni di cui ai punti 1) e 2), le motivazioni addotte di per sé non appaiano suscettibili di determinare alterazioni del rapporto contrattuale e, pertanto, le richieste avanzate dalle Ditte non appaiono ammissibili;
- che con riferimento al punto 3) è stato chiarito che l'erogazione del servizio in nuovi punti di prelievo, come i Centri Vaccinali, deve eventualmente essere valutato e gestito a livello di singola Azienda Sanitaria in base alle specifiche esigenze delle stesse;
- che le argomentazione addotte e riferite al punto 4), appaiono le uniche che oggettivamente vanno ad alterare l'equilibrio del sinallagma contrattuale e, pertanto, l'istruttoria si è focalizzata sull'analisi documentale dell'effettivo aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03) a causa dell'emergenza Covid 19;

PRESO ATTO, altresì,

- che dalla citata relazione istruttoria è emerso che i prezzi delle convenzioni SoReSa (che, a seconda dei lotti va da 0,82 a 0,95 €/kg di rifiuto netto prodotto) risultano più bassi delle più recenti aggiudicazioni avvenuti a prezzi superiori a 1,20 €/kg, e pertanto, eventuali risoluzioni unilaterali per eccessiva onerosità da parte dei fornitori potrebbero determinare maggiori costi per le Aziende Sanitarie;

RICHIAMATA

la nota del responsabile della Convenzione Soresa, assunta al prot.n. SRA000/2021 che in linea con quanto emerso dalla richiamata istruttoria tenuto conto della straordinarietà della situazione

contingente derivante dall'imprevedibilità della grave situazione pandemica non riconducibile a fattori umani, propone, sulla base di una valutazione equitativa volta al contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali, di riconoscere alle ditte Aggiudicatrici un ristoro forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo per i fornitori che oggettivamente hanno dovuto sostenere costi mediamente più alti rispetto alla situazione pre - COVID, limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. CER 180103, eccedenti i quantitativi annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ed esclusivamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria);

VISTI

- gli artt. 1175, 1375, 1467 e 1664 del codice civile;

DATO ATTO

- che la grave crisi epidemiologica in corso è un fenomeno imprevedibile suscettibile di rendere, per gli aspetti emersi in sede di istruttoria, più onerosa l'esecuzione del servizio giustificando quindi la corresponsione dell'equo ristoro dei costi di cui sopra.

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f., in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione con verbale del 27 febbraio 2021,

DETERMINA

Per i motivi e nei modi indicati in premessa:

- 1) di prendere atto dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con nota prot.n. SRA0016186-2021 del 20 ottobre 2021;
 - 2) di riconoscere ai seguenti operatori economici: LANGELLA MARIO SRL , RTI ECOLOGICA SUD SRL/LANGELLA MARIO SRL, ATI LANGELLA MARIO SRL/BIFOLCO & CO. SRL , ECOSUMMA SRL, ECOLOGICA SUD S.R.L, ATI BIFOLCO & CO. SRL/ECO TRANSFER SRL un importo forfettario pari a 0,10 Euro/Kilo limitatamente ai chilogrammi di rifiuto con cod. 180103 eccedenti quelli annui previsti in gara ed il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 ed unicamente per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
 - 3) di notificare il provvedimento agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie titolari dei contratti attuativi per il seguito di competenza;
 - 4) di pubblicare il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni".
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Mauro Ferrara

Firmato digitalmente da: FERRARA MAURO
Data: 25/10/2021 10:50:45

Publicato il 25.10.2021

